

**SICUREZZA**

**RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

*Destinatari: Tutte le aziende*

Il D.L. 21/10/2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro ..." introduce dal **22/10/2021**, nuove sanzioni e provvedimenti per mancanze in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in modifica del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Tra le principali, evidenziamo le seguenti:

- **provvedimento di sospensione dell'attività aziendale** (per contrastare il lavoro irregolare) se l'Ispettorato del Lavoro riscontra che per **almeno il 10% dei lavoratori** presenti, al momento dell'accesso ispettivo, non sia stata fatta preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La **sospensione** è prevista anche in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro **di cui all'Allegato I** (in precedenza in caso di "reiterate" violazioni; quindi, può intervenire al primo riscontro).

Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, in alternativa, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. L'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre misure aggiuntive per far cessare il pericolo.

- **Sanzioni aggiuntive:** in caso di sospensione, per poter riprendere l'attività lavorativa è necessario, oltre al ripristino delle regolari condizioni di lavoro e la rimozione delle conseguenze pericolose della violazione, il pagamento di una **somma aggiuntiva** di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione (raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione).

Di seguito l'elenco delle cause di possibile sospensione, alcune fattispecie rischiano di essere abbastanza "comuni".

**ALLEGATO I**  
(articolo 13, comma 1, lett.g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

**"ALLEGATO I**  
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA</b>
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it); [dott.ssa Valentina Picuno \(picuno@verdeconsulting.it\)](mailto:picuno@verdeconsulting.it)

## **AMBIENTE**

### **ESPORTAZIONE RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO**

*Destinatari: impianti che esportano alcune tipologie di rifiuti destinati al recupero*

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato in data 21/10/21 il Regolamento 2021/1840 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del Regolamento 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Il regolamento aggiorna l'allegato del Regolamento 1418 elencando, per i vari Paesi non OCSE che hanno comunicato la propria posizione in merito, i rifiuti per i quali vige il divieto di importazione (colonna a), la procedura di notifica (colonna b), nessun controllo nel paese di destino (colonna c) e altre procedure di controllo (colonna d).

Si noti che per alcuni paesi rifiuti fino ad oggi inseriti in colonna c) o d) (di fatto in lista verde) passeranno in regime di notifica (es. Cina, Hong Kong). Raccomandiamo, come sempre, di valutare caso per caso i movimenti transfrontalieri, in particolare di esportazione, ed extra UE, al fine di verificarne la correttezza.

Il nuovo Regolamento, disponibile sul sito dell'UE ovvero su richiesta, entrerà in vigore a partire dal 20esimo giorno successivo alla sua pubblicazione (quindi dal 10/11/21).

Riferimento: ing. Claudio Ardesi ([ardesi@verdeconsulting.it](mailto:ardesi@verdeconsulting.it)).

### **LINEE GUIDA DANNO AMBIENTALE**

*Destinatari: impianti di gestione rottami e materiali metallici*

Nel progressivo inasprimento della normativa ambientale è stato introdotto tempo fa il reato specifico di danno ambientale. Informiamo che il Consiglio Snpa ha approvato con delibera del 18/05/21 i criteri e le metodologie da utilizzare sia nella fase di screening dei casi, sia in quella di accertamento del danno ambientale e delle minacce di danno.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo ([patuzzo@verdeconsulting.it](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it)).

### **AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA PER IMPIANTI RIFIUTI - LOMBARDIA**

*Destinatari: impianti di gestione rifiuti*

Con al DGR n° XI/5223 del 13/09/21, pubblicata sul BURL il 15/10/21, sono state aggiornate le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti di gestione rifiuti, introducendo un nuovo metodo per l'espletamento di dette procedure; viene quindi disapplicata la DGR precedente n°11317 del 10/02/10.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

### **SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI E RIFIUTI RADIOATTIVI**

*Destinatari: detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi*

A seguito del comunicato in Gazzetta Ufficiale dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dello scorso 22/10/2021, è operativo il Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (STRIMS), al quale i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi devono registrarsi comunicare i dati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. **ovvero entro il 20 gennaio 2022.**

L'avvio del Sistema nasce a seguito del D.Lgs. 101/2020, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e prevede che i soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, devono registrarsi al portale web dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (al link <https://strims.isinucleare.it/it> oppure <https://www.isinucleare.it>) e trasmettere periodicamente i dati relativi ai materiali, sorgenti e rifiuti radioattivi oggetto della rispettiva attività.

Per maggiori approfondimenti consigliamo di rivolgersi all'esperto di radioprotezione incaricato.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

## **ALBO GESTORI: CANCELLAZIONE D'UFFICIO EER SCARTI DI GOMMA**

*Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali*

La circolare n. 10 del 19/10/2021 del Comitato circolare dell'Albo gestori ambientali ha cancellato d'ufficio il codice EER 070218 "scarti di gomma" da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all'Albo che lo ricomprendevano.

Come già da nostre precedenti informative, tale codice era infatti stato introdotto nell'allegato D del D.Lgs. 152/06 ad opera del D.Lgs. 116/2020 senza poi essere stato riconfermato dal DI 77/2021, che ha nuovamente sostituito in maniera integrale l'allegato D del Codice Ambientale attualmente in vigore.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

## **ALBO GESTORI: NUOVA MODULISTICA PER REGISTRO RIFIUTI METALLICI (REG-MET)**

*Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dotate di carrozzerie mobili*

Come è stato comunicato nella nostra informativa n. 8 del 02/09/2021, è stato introdotto, dal DI Semplificazioni e poi definito dalla delibera n. 4 del 03/06/21 del comitato nazionale dell'Albo, un nuovo regime abilitativo per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei materiali metallici destinati al recupero.

L'iscrizione al registro è già avvenuta d'ufficio per le imprese già iscritte all'Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pertinenti. Per le imprese che invece intendono iscriversi, con la delibera n. 11 del 14/10/2021 l'Albo ha approvato i modelli di provvedimento d'iscrizione al registro (Reg-Met) ovvero di diniego.

Verde Consulting è disponibile, su richiesta, a fornire chiarimenti in merito e a supportarvi nella presentazione delle eventuali richieste di iscrizione al registro presso la sezione di competenza dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli ([ghirardelli@verdeconsulting.it](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it)).

## **RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI**

<b>Adempimento ambientale</b>	<b>Aziende interessate</b>	<b>Scadenza</b>
Trasmissione al Prefetto delle informazioni per il Piano di Emergenza Esterno	Impianti di gestione rifiuti	<b>06/12/21</b>
Obbligo iscrizione delle carrozzerie mobili	Aziende iscritte all'albo gestori ambientali in possesso di veicoli scarrabili	<b>31/12/21</b>
ORSO - Compilazione dell'applicativo per il terzo trimestre 2021	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	<b>31/12/21</b>